

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Personale dipendente
<b>Contenuto</b>	DOTT.SSA PATRIZIA BALDI – DIRETTORE DELLA SDS VALDINIEVOLE PERIODO 01.06.2019 – 31.05.2022. CORRESPONSIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA.

<b>Ufficio/Struttura</b>	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	NATALI GIOVANNI
<b>Resp. del procedimento</b>	NATALI GIOVANNI
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	NATALI GIOVANNI

<b>Conti Economici</b>			
<b>Spesa</b>	<b>Descrizione Conto</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>
<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>
	Come indicato nell'atto		

<b>Allegati Atto</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N.Pagine allegato</b>	<b>Oggetto Allegato</b>
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

## **IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la determina n. 95 del 22.12.2017 con cui si nomina il Dirigente Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 05 del 28.02.2022 avente per oggetto: "Bilancio preventivo economico 2022, pluriennale 2022 – 2024 e Piano Programma 2022. Approvazione.";

Vista la determina del Direttore nr. 4 del 22.04.2022 avente per oggetto: "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo economico anno 2022 avvenuto con delibera dell'assemblea dei soci nr. 5 del 28.02.2022. Adozione";

Vista la determina del Direttore n. 25 del 22.09.2022 ad oggetto "Piano degli obiettivi della Società della Salute della Valdinievole anno 2022. Approvazione.";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 11 del 29.09.2012 avente per oggetto: "Bilancio preventivo economico SdS Valdinievole 2022. Variazione nr. 1";

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la determina n. 250 del 29.12.2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative relativamente all'Unità Funzionale dell'Integrazione Socio-Sanitaria;

Dato atto che la dott.ssa Patrizia Baldi, dirigente medico in aspettativa, è stata nominata direttore della SdS a far data dall'01.06.2019 e per la durata di tre anni;

- che il contratto sottoscritto ha cessato di produrre i suoi effetti con il 31.05.2022;

Vista l'istanza della dipendente, giusto prot. 3422 del 14.07.2022 con la quale si chiede di corrispondere l'indennità sostitutiva in quanto:



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

- durante la seduta della Giunta Esecutiva del mese di Marzo 2022, la dipendente aveva chiesto ai componenti della Giunta di sapere con sollecitudine se sarebbe stato rinnovato il contratto di Direttore della SdS Valdinievole poiché doveva ancora usufruire di molti giorni di riposi dell'anno 2022 e precedenti e si stava avvicinando la scadenza del mandato prevista per il 31 maggio dello stesso anno;
- soltanto in data 10 maggio è stato comunicato che non sarebbe stato rinnovato l'incarico di Direttore a suo nome;
- dal giorno 11 maggio le condizioni di salute della dott.ssa Patrizia Baldi hanno subito un peggioramento tale da richiedere il ricovero ospedaliero presso l'Ospedale di Pistoia fino al 21 maggio, successivamente i sanitari hanno ritenuto necessario un periodo di riposo e cure e richiesto ulteriori accertamenti;

Vista l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 06.07.2012 convertito in Legge 07.08.2012 n. 135, con cui è stato statuito che: *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, delle amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”;*

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere DFP 0032937 P-4. 17.1.7.5 del 06.08.2012 (avente ad oggetto “decreto legge n. 95/2012 – art. 5, comma 8 – abrogazione della liquidazione delle ferie non godute”), ha fornito specifiche indicazioni sulla materia, in particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra l'altro, chiarito: “poiché, come noto, le ferie sono finalizzate al reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore, la normativa fissa delle condizioni temporali per la loro fruizione, stabilendo che esse possono essere rinviate – per il tempo previsto – solo in presenza delle circostanze specificamente indicate (art. 10 del d. lgs. n. 66 del 2003 ...); che pertanto le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la motivazione del rinvio che ha portato all'accumulo, rammentandosi che le esigenze di servizio che, in base al CCNL, possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base al CCNL, la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio”;

Evidenziato che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DFP 0040033 P-4. 17.1.7.5 dell'08.10.2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09.11.2012, ha inoltre chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruiti, posto dal comma 8, dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012, non rientrano i casi in cui “l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità”;

*Dato atto che: “La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, ha escluso la illegittimità costituzionale della norma considerata, potendo essere interpretata, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato e della prassi amministrativa, in senso conforme alla Costituzione e alle fonti internazionali ed europee a tutela del lavoro, nel senso che il divieto di monetizzazione non opera nelle ipotesi di cessazione dal servizio, quando il mancato godimento delle ferie sia dovuto a causa non imputabile al lavoratore, quali la malattia o altra causa non imputabile, essendo invece il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi riconducibile a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia dovuta ad una scelta o a un comportamento del lavoratore, quali dimissioni, risoluzione, mobilità, pensionamento per raggiungimento dei limiti di età, che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”;*

Preso atto dell'orientamento prevalente della giurisprudenza della Cassazione nello speciale ambito della monetizzazione delle ferie, ed in particolare della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6493 del 09 marzo 2021, in cui si ribadisce che il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto, risultino non fruiti per esigenze di servizio o per cause indipendenti

**Documento firmato digitalmente**



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

dalla volontà del dirigente non è in contrasto con il principio di irrinunciabilità delle ferie di cui all'art. 36 della Cost." (v. anche Corte Costituzionale sentenza n. 286 del 04/12/2013; Cass. n. 2000 del 26/01/2017; Cassazione Sez. Lavoro n. 2496 dell'1.2.2018; Corte di Cassazione sentenza n. 15652 del 14/06/2018);

Considerato che:

- nel decreto di nomina si parla di "contratto di diritto privato con l'osservanza delle norme di cui al libro V titolo II del Codice civile".
- il titolo II del libro V del Codice civile disciplina il lavoro subordinato nell'impresa e all'art. 2109 prevede il diritto alle ferie per il lavoratore subordinato;
- anche la legge regionale n° 40 del 2005 all'art. 71-novies comma 3 parla di "contratto di diritto privato stipulato con l'osservanza delle norme di cui al libro V titolo II del Codice civile".
- lo stesso schema tipo di contratto con i direttori della Società della Salute approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 1089 del 2019 e che è richiamato nel decreto di nomina della dr.ssa Baldi parla di contratto di lavoro subordinato e all'art. 7 rinvia per quanto non previsto nel contratto al titolo II del libro V del codice civile.
- il lavoratore subordinato in quanto tale ha diritto alle ferie;

Vista la delibera della G.E. n. 31 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Dott.ssa Patrizia Baldi – Direttore della SdS Valdinievole periodo 01.06.2019 – 31.05.2022. Corresponsione dell'indennità sostitutiva.

Considerato che nel caso di specie, il divieto di corresponsione dell'indennità sostitutiva non sembra trovare applicazione in quanto l'impossibilità di fruizione degli stessi è dipesa da un evento del tutto imprevedibile e non attribuibile alla responsabilità né del datore di lavoro, né del lavoratore;

Vista l'emergenza sanitaria a far data dal febbraio 2020 dovuta alla diffusione del Covid19;

Rilevato altresì, che il dipendente di che trattasi, in considerazione delle sopra richiamate argomentazioni, in caso di diniego espresso da questo Ente nei confronti della sua istanza, potrebbe adire, il Giudice del Lavoro, esponendo la SdS Valdinievole ad una probabile condanna al riconoscimento della monetizzazione delle ferie maturate e non godute, oltre al pagamento dei relativi interessi legali e rivalutazione monetaria e delle spese di giudizio;

Ritenuto di dover procedere in favore dell'ex direttore in questione, alla liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute, per esigenze di servizio a causa dell'emergenza Covid 19 (anno2021), valorizzati per giorni n. 33, per l'importo come sopra determinato;

Considerato che, l'importo da corrispondere all'ex dipendente, a titolo di compenso sostitutivo dei riposti lle ferie maturate e non godute, ammonta complessivamente ad €. 10.759,98 lordi;

Ritenuto pertanto, di dover monetizzare le ferie non usufruite alla dipendente dr.ssa Patrizia Baldi;

Preso atto che a termine della circolare 10 gennaio 1996, n. 2, l'INPDAP ha precisato che per retribuzione contributiva ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini imponibili, si deve intendere tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro escluse le voci tassativamente indicate;

Considerato che il compenso sostitutivo delle ferie è da assoggettare a contribuzione previdenziale in quanto non rientranti nell'elencazione tassativa delle somme escluse, come puntualizzato dall'INPDAP con la richiamata circolare n. 2/96;

Rilevato che l'indennità sostitutiva è da riferirsi complessivamente a giorni 33, e che la spesa complessiva è da imputare ai capitoli di Bilancio 0602 451110 per competenze, 0602 451130 per oneri e 0607 110000 per Irap;



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "ConSORZI" del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 107 "Conferimento di funzioni dirigenziali" comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

### **DISPONE**

1. di accogliere la richiesta presentata dall'ex Direttore della SdS, con contratto di lavoro a tempo determinato, cessato dal servizio per scadenza del contratto con decorrenza dal 01/06/2022 (ultimo giorno di lavoro 31.05.2022) e per gli effetti di:
  - liquidare all'ex dipendente in questione la somma complessiva lorda di €. 10.759,98 a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per complessive giornate lavorative n. 33, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto;
2. di contabilizzare la spesa complessiva del presente provvedimento, pari ad €. 10.759,98 a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute sul conto 0602 451110 (Stipendi ed altre indennità fisse), per contributi a carico dell'Ente sul conto 0602 451140 e sul conto 0607 110000 per Irap del Bilancio di esercizio anno 2022;
3. di notificare il contenuto del presente provvedimento all'ex dipendente di che trattasi e agli uffici interessati per il seguito di competenza.
4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni, a cura della struttura adottante, sul sito web del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69;
5. di trasmettere il presente provvedimento a:
  - alla Dott.ssa Patrizia Baldi;
  - Estar – UOS Trattamento Economico - Pisa

**Il Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa  
Dott. Giovanni Natali**